



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO 21 giugno 2024, n.3

**REGOLAMENTO RECANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
RELATIVO AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA
PER COMPROVATA ESPERIENZA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 6 ED 8
DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 12 AGOSTO 2015, N. 144 E SS. II. E MM. ¹**

Art. 1

*Presentazione della domanda
e procedimento di competenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

1. L'avvocato che intende conseguire il titolo per comprovata esperienza deve presentare domanda al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio Nazionale Forense entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di presentazione.

Il Consiglio dell'Ordine, nel caso in cui la documentazione prodotta dall'istante non sia regolare, può richiedere integrazioni istruttorie. In questo caso, il termine di cui al comma 1 è sospeso per 10 (dieci) giorni decorrenti dalla richiesta di integrazione.

La presentazione della istanza da parte dell'interessato, la eventuale richiesta di integrazione istruttoria da parte del Consiglio dell'Ordine e la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense devono avvenire esclusivamente mediante la piattaforma dedicata.

2. Il Consiglio dell'Ordine, ai fini della regolarità della domanda, verifica che l'istante:

a) abbia maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno otto anni;

b) non abbia riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

c) non abbia subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.

3. Il Consiglio dell'Ordine verifica, altresì, che l'istante abbia prodotto una relazione relativa agli incarichi computati allegando atti e/o documenti richiamati nella relazione medesima.

4. Il Consiglio dell'Ordine verifica, infine, che la relazione e gli atti e/o i documenti allegati siano anonimi o pseudonimizzati.

¹ Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 373 assunta nella seduta amministrativa del 21 giugno 2024; pubblicato nel sito istituzionale in data 18 luglio 2024, in vigore dal giorno successivo (19 luglio 2024).



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 2

Procedimento di competenza del Consiglio Nazionale Forense

1. Il Consiglio Nazionale Forense, ricevuta la trasmissione dell'istanza da parte del Consiglio dell'Ordine, per il tramite del Comitato per le specializzazioni forensi, verifica la regolarità formale della istanza e in caso negativo procede a richiedere integrazioni istruttorie all'istante.
2. Il Consiglio Nazionale Forense, previa richiesta del Comitato per le specializzazioni forensi:
 - nomina un componente avvocato titolare ed uno supplente scelto nell'ambito di un elenco tenuto dal Ministero della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione;
 - formula la richiesta al Ministero della giustizia di nomina di quattro componenti titolari, di cui due avvocati e due professori universitari, e quattro supplenti nella medesima composizione dei titolari, scelti nell'ambito di un elenco tenuto dal Ministero della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione.
3. Il Consiglio Nazionale Forense, ricevuto il decreto del Ministro della giustizia di nomina dei componenti di competenza ministeriale, per il tramite del funzionario di riferimento, organizza il colloquio di cui all'art. 6, comma 4, secondo periodo del Decreto 144 del 2015 e ss. ii. e mm. .

Il funzionario convoca la commissione di valutazione per l'insediamento, per la individuazione del Presidente e per fornire ai componenti della commissione la documentazione relativa alle domande che saranno trattate nella seduta in cui si svolge il colloquio di verifica.

Il colloquio può svolgersi anche da remoto.

4. Il Consiglio Nazionale Forense, ricevuta la comunicazione della commissione di valutazione, nella prima seduta amministrativa utile:
 - a) in caso di esito positivo, delibera il conferimento del titolo, dandone comunicazione all'istante ed al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5 del Decreto 144 del 2015 e ss. ii. e mm.;
 - b) in caso di esito negativo, convoca l'istante per un secondo colloquio da svolgersi a cura del Comitato per le specializzazioni forensi.

In ogni caso il Consiglio Nazionale Forense adotta il provvedimento conclusivo entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

Art. 3

Disposizione finale

1. Le domande presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono definite entro 180 (centottanta) giorni.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente a quello della pubblicazione nel sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense.